



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

COPIA

N. 54
del 16-09-2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:	DEFINIZIONE MODALITA' PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611 E SS, DELLA LEGGE 190/2014.
----------	---

L'anno **duemilaquindici** addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore **21:15**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

MASIN RICCARDO	P	DONA' ALESSANDRO	P
VILLAN LORIS	A	STURARO SOMMACAL NICOLA	P
LUNARDI PAMELA	P	BERTAZZO ANDREA	P
ROMAN RICCARDO	P	MENANDRO ANDREA	P

Presenti n. 7, Assenti n. 1

ASSESSORI ESTERNI

MILANI NICOLA	P
MIOLA STEFANO	P
BERTOLIN SILVIA	P

Assiste alla seduta la signora NORTI DR.SSA MARIALUISA Segretario

Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

LUNARDI PAMELA
STURARO SOMMACAL NICOLA
MENANDRO ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

- Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest'ultimo Organo è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
 Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Trasmessa al Difensore Civico di	in data
Ricevuta dal Difensore civico di	in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, Visto lo statuto comunale:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio "on line", in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale.li **- 9 OTT 2015**

N° 531 Registro atti pubblicati

Il Responsabile del Servizio
F.to Lionello Marco

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 08-09-2015 N. 55

Oggetto:	DEFINIZIONE MODALITA' PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611 E SS, DELLA LEGGE 190/2014.
-----------------	---

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali,avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*
 - *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
 - *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. nella misura dell'1,18%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;

- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere "soppressa";
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la "soppressione") sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della "soppressione" e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa "soppressione" possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:

1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;

2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;

3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla

proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);

f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;

- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;

- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- **Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 31/03/2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - proposta dell'esecutivo."
- **Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2015, avente ad oggetto "Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015. – Art. 1 commi 611-612 della legge 190/2014"

Visto il parere pro-veritate dello studio legale N.R.F. e Associati trasmesso da Etra spa con nota nr. 44937 del 3/6/2015 acquisita al protocollo comunale in data 4/6/2015 prot. nr. 4908;

Vista la successiva relazione tecnica integrativa resa dall'ufficio finanziario del Comune prevista dall'art. 1 comma 612 della L. 190/2014, allegata sub "A";

Visto il parere dell'organo di revisione – allegato sub "B";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 circa le competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1. di approvare, in prosecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, già avviato con le deliberazioni di Giunta Comunale nr. 47/2015 e Consiglio Comunale nr. 21/2015, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere la precisa volontà dell'amministrazione comunale alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.A che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società SETA s.p.a e ETRA s.p.a invitando quest'ultima società al monitoraggio dell'andamento gestionale delle società partecipate indirettamente in particolare su quelle il cui conto economico presenta una perdita di esercizio continuativa;
6. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall' art. 49 e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 11-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Lionello Marco

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 11-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Lionello Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente cede la parola al Sindaco che passa all'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno. Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non essendovi da registrare alcun intervento, il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 07;
Voti favorevoli n. 05;
Voti contrari: n. zero;
Astenuiti: n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea).

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione

SUCCESSIVAMENTE il Presidente, al fine di dare immediata operatività all'espressione della volontà dell'ente, passa alla votazione per l'immediata eseguibilità, che ottiene il presente risultato:

Consiglieri presenti: n. 07;
Voti favorevoli n. 05;
Voti contrari: n. zero;
Astenuiti: n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

<p>Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none">• per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto <i>o in alternativa</i>• entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ROMAN RICCARDO

Il Segretario
F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data sottoindicata.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Dr. Adio Merlin

Il Difensore Civico di con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. del (oppure con deliberazione di Consiglio/Giunta n. del).

Ricevuta dal Difensore Civico di al n. in data

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il con nota n. del ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. in data è stata (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

- 9 OTT 2015



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Todaro Emanuele

COMUNE DI GALZIGNANO TERME
PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali,avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*
 - *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
 - *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014.

Lo scrivente Ufficio finanziario ha predisposto la seguente

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE N. 190/2014 da allegarsi al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Galzignano Terme.

1. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI GALZIGNANO TERME ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.

- A. SE.T.A. S.p.A. – Percentuale di partecipazione diretta 1,18%
- B. ETRA S.p.A. – Percentuale di partecipazione diretta 0,83%
- C. SINTESI S.r.l. –società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 100% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 100% del capitale netto;
- D. E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata – società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 99% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 99% del capitale netto;

- E. ASI S.r.l. – società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 40% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 40% del capitale netto;
- F. ETRA ENERGIA S.R.L. – società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 49% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 49% del capitale netto;
- G. PRO.NET S.R.L. in liquidazione;
- H. NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l. – società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 10,04% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 10,04% del capitale netto
- I. UNICAENERGIA S.R.L. – società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 42% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 42% del capitale netto;
- J. VIVERACQUA S.C.A.R.L. – società di cui ETRA spa detiene una percentuale di partecipazione del 13,31% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 13,31% del capitale netto;
- K. ONE ENERGY S.R.L. – società di cui SINTESI srl, società a sua volta detenuta al 100% da ETRA SPA, detiene una percentuale di partecipazione del 30,00% per cui questo Ente detiene una percentuale di partecipazione indiretta dell'0,83% sul 30,00% del capitale netto;

Ai sensi dell'art. 1, comma 611, L. 190/2014 è obbligatoria la *eliminazione* delle società e delle partecipazioni detenute in società che non siano indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

E' parimenti obbligatoria la *soppressione* delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Devono altresì, essere *eliminate* le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Deve, ove possibile, procedersi all'*aggregazione* delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con riferimento alle ulteriori società e partecipazioni societarie che non rientrino in una delle previsioni di cui sopra deve, in ogni caso, farsi luogo al contenimento dei costi.

Con specifico riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Galzignano Terme si rileva quanto segue.

A. SE.T.A. S.p.A.

Si tratta di una società patrimoniale, a partecipazione interamente pubblica ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 13, del T.U.E.L..

I soci di Se.T.A. S.p.A. sono i seguenti Comuni: Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano

(Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova).

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

SE.T.A. S.p.A. è proprietaria delle reti comprensoriali (ex consortili) destinate al Servizio Idrico Integrato gestito da ETRA S.p.A., che dette reti gestisce in forza di contratto di affitto sin dal 2005.

SE.T.A. S.p.A. non eroga alcun servizio pubblico; essa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e, in conseguenza della sua natura di mera società patrimoniale, non ha personale dipendente.

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che la società SE.T.A. S.p.A. sia da annoverare all'interno dell'ipotesi di razionalizzazione di cui al criterio sub b dell'art. 1, comma 611, L. 190/2014.

Tale società dovrà pertanto essere *soppressa*, previa determinazione definitiva delle modalità in via congiunta con tutti gli altri Comuni soci di SE.T.A. S.p.A..

Sin d'ora si dà atto che, dopo attenta valutazione degli scenari ipotizzabili, i Comuni soci di SE.T.A. S.p.A. hanno avviato un procedimento congiunto con ETRA S.p.A. nonché con le società patrimoniali partecipate dagli altri Comuni in favore dei quali ETRA S.p.A. eroga il S.I.I. (Altopiano Servizi S.r.l. E Brenta Servizi S.p.A.), volto ad attuare la obbligatoria soppressione attraverso una fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. (nonché di Altopiano Servizi S.r.l. E Brenta Servizi S.p.A.) in ETRA S.p.A. In attuazione di detta soluzione si ritiene che il Consiglio possa procedere al progetto di fusione di cui sopra. Tale soluzione appare conforme alla disposizione di cui all'art. 1 comma 611 L. 190/2014 e rispondente ai canoni di economicità ed efficienza.

Per quanto attiene ai tempi di attuazione, si prevede di poter giungere all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione entro il prossimo 31.12.2015.

Con riferimento ai risparmi che si prevede di conseguire attraverso la fusione *de qua*, si precisa che attualmente (da ultimo bilancio approvato) alla società SE.T.A. S.p.A. sono riconducibili i seguenti costi annui e che dalla fusione della stessa, in ETRA S.p.A. si attendono i benefici derivanti dalla eliminazione dei costi medesimi nonché dal risparmio di imposta sotto indicato:

Costi annuali cessanti

- Organo Amministrativo	8.122
- Organo di controllo	17.512
- Spese amministrative generali	<u>5.000</u>

Totale **30.634**

Benefici annuali emergenti:

Da perdite fiscali compensabili

- risparmio di imposta annuo 2016	343.200
- risparmio di imposta annuo 2017	468.000

Rilevando che il rapporto di cambio per la nuova valorizzazione patrimoniale a seguito della fusione dovrà essere garantita da valutazione e con responsabilità da parte di esperti nominati dal Tribunale competente, ai sensi del più volte citato art. 1, comma 611 e 612 L. 190/2014 e con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b) del comma 611 "Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti", si ritiene di procedere al progetto di fusione come proposto dal gruppo tecnico di lavoro appositamente organizzato.

B. ETRA S.p.A.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi degli allora vigenti art. 22, comma 3, lett. e) della Legge 8.06.1990, n. 142 e 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA S.p.A. assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una *multiutility* soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi) cosicché rappresenta già una forma di aggregazione per la gestione omogenea all'interno dell'Ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti.

La partecipazione in detta società, svolgendo essa un servizio pubblico essenziale indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione comunale attraverso lo strumento dell'*in house providing*, deve essere mantenuta.

Con riferimento alle partecipazioni indirette (ossia alle società in cui ETRA S.p.A. detiene una partecipazione) si rileva quanto segue.

C. SINTESI S.r.l.

- La Società, costituita nell'anno 2001, ha un capitale sociale di € 13.475,00, sede a Vigonza (PD) ed è posseduta da ETRA S.p.A. al 100% (a seguito dell'acquisto del 40% avvenuto nel luglio 2014). La società opera a livello nazionale nel settore della comunicazione ambientale

predisponendo studi e progetti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.

- Nel corso del 2014 ha consolidato anche l'offerta di servizi con predisposizione di piani e progetti nel settore energetico, utilizzando le sinergie tecniche ed operative con la controllante in particolare nel settore dell'efficientamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali.
- I clienti della società sono prevalentemente altre società, anche a partecipazione pubblica operanti nel settore ambientale/energetico distribuite sull'intero territorio nazionale.
- Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di euro 645.806,00, con un utile di circa € 12.000; nel 2013 ha conseguito un utile di €. 1.135 e nel 2012 una perdita di €. 25.354. La società è operativa con n. 9 dipendenti.

D. E.B.S. - Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata

- La Società, costituita da ETRA S.p.A nel 2010, ha un capitale sociale di € 100.000, interamente versato, sede a Cittadella (PD); oggetto sociale è l'esclusivo esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (coltivazione di fondi agricoli e attività connesse di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili).
- L'attività aziendale fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di attuazione della Direttiva 91/676 CEE del Consiglio del 12.12.1991 (c.d. Direttiva nitrati), con la finalità di abbattere l'azoto di origine zootecnica nel territorio di riferimento dei soci pubblici che indirettamente partecipano alla società, con beneficio delle relative collettività in termini di miglioramento della qualità delle falde acquifere.
- Come da programma, nel corso del 2011 ETRA S.p.A. ha ceduto a nove nuovi soci privati, selezionati mediante bando, una parte della propria partecipazione (per un valore di € 900 complessivi), e nel corso del 2013 un'ulteriore quota (per un valore di € 100) al fine di introdurre nella compagine sociale allevatori della zona interessati al conferimento esclusivo, a prezzo prestabilito, di zoobiomasse al costruendo impianto a biogas (che produrrà energia elettrica e termica da codigestione anaerobica). ETRA S.p.A. conserva la maggioranza e il controllo di E.B.S. con il 99,00% del capitale sociale.
- Nel mese di marzo 2014 si è proceduto all'appalto dell'opera e al termine dell'anno i lavori principali di costruzione risultano ultimati. Nel corso del 2015 verranno completati i lavori di finitura (asfalti, recinzione, opere a verde ed illuminazione esterna). La Società, che si deve considerare in fase di avviamento, chiude l'esercizio 2014 con un risultato negativo di € 60.327, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito perdite per € 11.432 e nell'esercizio 2012 perdite per € 3.073 circa.
- L'attività operativa è iniziata solo dall'anno 2015 ed il piano prevede la produzione di energia elettrica per una potenza massima di 600Kw e il possibile *upgrade* dell'impianto per la produzione di biometano. La società è in attesa della comunicazione dal GSE della tariffa di vendita dell'energia elettrica, nonché della definizione del quadro normativo per la produzione e vendita del biometano.
- La società è operativa con 1 dipendente.
Trattasi di attività a bassi margini di redditività e strettamente legata ai conferimenti degli agricoltori attuali soci.

E. ASI S.r.l.

- La Società, costituita nel 2005, ha un capitale sociale di € 50.000,00 e sede in Vigonza (PD). Essa effettua servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio. ETRA S.p.A. detiene il 40% del capitale sociale; la rimanente quota è detenuta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese (60%).
- L'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di € 5.284, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito un utile di € 1.497 e nell'esercizio 2012 un utile di € 4.510. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 1.874.619. La società è operativa con n. 36 dipendenti. L'ambito territoriale di attività è relativamente ristretto e trattasi di attività a bassi margini di redditività.

F. ETRA ENERGIA S.R.L.

- Nel 2007 ETRA S.p.A. ha costituito con il Gruppo Ascopiave una nuova Società a responsabilità limitata con una quota societaria del 49%, con capitale sociale di € 100.000,00 e sede in Cittadella (PD). Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A..
- L'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo, dopo le imposte, di € 6.873, l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di € 99.006 e l'esercizio 2013 si era chiuso con un utile di € 13.322. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 7.686.937. La società è operativa con n. 5 dipendenti. L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A..

G. PRO.NET S.R.L. in liquidazione

- La Società Pro.net S.r.l., ora in liquidazione, con capitale sociale di € 5.667.564,00 e sede in Padova, aveva come attività principale il servizio di telecomunicazione, ed in particolare il cablaggio del territorio. ETRA S.p.A. ha acquistato la partecipazione nel 2006 sottoscrivendo un aumento di capitale mediante conferimento di beni in godimento, consistente nella possibilità di utilizzo di alcuni impianti per l'installazione di apparati radio, per un valore di € 1.468.750. La partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34 %.
- In data 23 dicembre 2008 l'assemblea straordinaria dei soci di Pro.net S.r.l. ha deliberato il conferimento del ramo d'azienda citato nella società "Ne-t by Telerete Nordest S.r.l.". In esito alla suddetta operazione, Pro.net S.r.l. si è limitata, negli esercizi successivi, a svolgere esclusivamente l'attività di gestione della partecipazione detenuta in Ne-t Telerete Nordest S.r.l..
- In data 16/10/2012 Pro.net S.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione volontaria e con atto notarile del 31/10/2013 ha assegnato pro quota ai soci la partecipazione posseduta nella Società Ne-t Telerete Nordest S.r.l.. Il valore della quota di partecipazione nella società Pro.net S.r.l. in liquidazione alla data del 31 dicembre 2013, dopo l'assegnazione, è pari a zero.

H. NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l.

- La società NE-T (By Telerete Nordest S.r.l.) ha capitale sociale di € 909.500,00 e sede in Padova. Con riferimento alle operazioni poste in essere da Pro.net S.r.l., in seguito alla

messa in liquidazione della società ed alla successiva assegnazione della quota di partecipazione detenuta in "Ne-t Telerete Nordest S.r.l.", ETRA S.p.A. ha provveduto ad iscriverne il valore della partecipazione ricevuta, di nominali € 91.313,85, pari al 10,040% del capitale sociale, al costo storico di € 1.462.922,09=. La Società Ne-t Telerete Nordest S.r.l. chiude l'esercizio 2014 con un risultato fortemente negativo (€ 3.295.016), motivato sia dalle perdite operative che dalla svalutazione di alcuni *assets* improduttivi. I risultati degli esercizi precedenti sono stati per il 2012 una perdita di € 530.143 e per il 2013 un utile di € 1.095.

- Il valore della partecipazione al 31/12/2014 risulta svalutato a € 215.995,50. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 3.700.870. La società è operativa con n. 57 dipendenti.

I. UNICAENERGIA S.R.L.

- Nel 2010 ETRA S.p.A. ha costituito, insieme al Consorzio di Bonifica Brenta, una nuova Società a responsabilità limitata denominata "Unicaenergia S.r.l.", partecipata con una quota pari al 42% del capitale sociale di € 70.000 e sede in Cittadella (PD).
- La Società, che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, ha in corso la realizzazione e l'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa. La società, che si deve considerare in fase di *Start Up*, in sede di approvazione del Bilancio 2013 ha deliberato la copertura delle perdite accertate al 31/12/2013 per l'importo complessivo di € 41.858,55 e l'aumento del capitale sociale di € 250.000. Entrambi i soci hanno provveduto a versare la quota di propria spettanza. La parte di competenza di ETRA S.p.A. è stata a ripiano delle perdite per € 17.580 e in conto futuro aumento di capitale sociale per € 105.000. Con decreto in data 03/03/2015, la Regione Veneto ha concesso l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della centrale idroelettrica sopracitata e pertanto nel corso del 2015 si potrebbe procedere con l'appalto dei relativi lavori, con previsione di messa in esercizio dell'impianto nei primi mesi del 2017.
- Il Bilancio 2014 chiude con una perdita di € 37.558, l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di € 25.236 e l'esercizio 2013 si era chiuso con una perdita di € 5.147. La società è gestita da un Amministratore Unico e non ha dipendenti.

J. VIVERACQUA S.C.A.R.L.

- La Società, costituita nel 2011, è una Società consortile a capitale interamente pubblico nata dall'iniziativa di Acque Veronesi S.c.a.r.l. e Acque Vicentine S.p.A. con capitale sociale di € 115.000 e sede in Verona, per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare/ridurre i costi di gestione.
- ETRA S.p.A. ha aderito all'iniziativa con una quota di partecipazione del valore di € 12.976,00 pari al 13,31% del capitale sociale. Il Bilancio al 31/12/2014 chiude con un risultato positivo di € 8.840,00, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito un utile di € 3.099 e nell'esercizio 2012 un utile di € 439. Il fatturato dell'esercizio 2014 è stato di € 344.169.

La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri ed ha 1 dipendente a tempo determinato.

K. ONENERGY S.R.L.

- La società è stata costituita nel 2009 con capitale sociale di € 10.000 così ripartito: Marangoni Carlo Alberto 35%, ECOFIN S.r.l. 25%, Calocchi Enrico 10%, SINTESI S.r.l. 30%.
- La società ha sede a Verona, ha realizzato un impianto di cogenerazione di 1 MW in Comune di Carmignano di Brenta e deve fornire calore alle scuole del Comune. L'impianto viene alimentato da grassi animali prodotti dalla ditta Salgaim che, attraverso la controllata ECOFIN, è socio di ONENERGY. Il volume d'affari realizzato nel 2014 è stato di € 1.705.595. Il Bilancio 2014 chiude con un utile di € 340 e l'esercizio 2013 si era chiuso con una perdita di € 131. La società ha 2 dipendenti.

Con specifico riferimento alle suddette società, nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., si deve prendere atto che, ai fini di una determinazione condivisa con gli altri enti locali soci di ETRA S.p.A., ETRA S.p.A. medesima sta vagliando le possibili soluzioni per l'attuazione del piano di razionalizzazione, soluzioni che avrà cura di prospettare, nel più breve termine possibile, ai Comuni soci, così da poter avviare, anche con riferimento a dette partecipazioni, il piano di razionalizzazione come richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1, commi 611 e ss., della L. 190/2014.

Comunque per dare una più accurata informazione al Consiglio Comunale si deve evidenziare che la situazione finanziaria della società NE-T (By Telerete Nordest S.r.l.) risulta particolarmente compromessa e quindi, oltre a monitorare l'andamento economico-finanziario per l'esercizio in corso, è opportuno valutare una eventuale dismissione vista anche l'esiguità della partecipazione posseduta.

E' stata inoltre approfondita la situazione finanziaria delle società partecipate con perdita continuativa negli esercizi dal 2011 al 2014 concentrando quindi l'attenzione su Etra Biogas Schiavon SCARL e Unicaenergia.

Ecco riportati gli indici di bilancio

Etra Biogas Schiavon SCARL, con n dipendenti: 0 fino al 2014 (1dall'anno 2015)					
		2011	2012	2013	
1) Capitale Circolante Netto =	attivo corrente - passivo corrente	€ 55.809	-€ 46.137	-€ 194.488	Indicatore finanziario di tipo prospettico che indaga se gli impieghi a breve (attività) sono in grado di rimborsare le fonti finanziarie a breve (passivo); deve essere STRETTAMENTE MAGGIORE di 0
2) Margine di Tesoreria =	(attivo corrente - rimanenze) - passivo corrente	€ 55.809	-€ 46.137	-€ 194.488	L'attivo corrente senza rimanenze deve coprire almeno l'80% del passivo corrente

3) Margine di struttura =	patrimonio netto – attivo immobilizzato	€ 55.809	-€ 46.137	-€ 194.488	Ci dice se le fonti di finanziamento più durevoli (pat netto) sono adeguate agli investimenti di lungo termine dell'azienda
----------------------------------	---	----------	-----------	------------	---

UNICAENERGIA SRL, con n dipendenti: 0					
		2011	2012	2013	
1) Capitale Circolante Netto =	attivo corrente - passivo corrente	€ 55.965	€ 83.928	€ 53.883	Indicatore finanziario di tipo prospettico che indaga se gli impieghi a breve (attività) sono in grado di rimborsare le fonti finanziarie a breve (passivo); deve essere MAGGIORE di 0
2) Margine di Tesoreria =	(attivo corrente - rimanenze) – passivo corrente	€ 55.965	€ 83.928	€ 53.883	L'attivo corrente senza rimanenze deve coprire almeno l'80% del passivo corrente
3) Margine di struttura =	patrimonio netto – attivo immobilizzato	€ 55.935	-€ 90.465	-€ 98.825	Ci dice se le fonti di finanziamento più durevoli (pat netto) sono adeguate agli investimenti di lungo termine dell'azienda

Etra Biogas Schiavon SCARL, con n dipendenti: 0					
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1) Elasticità degli impieghi % =	attivo corrente / attivo tot	8,57%	16,37%	8,67%	Indica se l'azienda è in grado o meno di adattarsi ai cambiamenti del mercato
Rigidità degli impieghi % =	attivo immobilizzato/ attivo tot	91,33%	83,63%	91,33%	
2) Tasso di indebitamento =	mezzi di terzi (tot passività tranne pat netto) / patrimonio netto	0,00012	0,26	0,33	Permette di definire quante volte il capitale di terzi finanziatori è superiore rispetto ai mezzi propri; attraverso questo indice è possibile valutare quanto l'azienda è esposta al rischio e quindi quanto è esposta alla probabilità di default. Più l'azienda è indebitata e più è esposta al rischio


Congruità fonti/impieghi: 3) Indice di disponibilità =	attivo corrente / passivo corrente	1	2,18	1,74	Un valore dell'indice di disponibilità superiore a 1 significa che l'azienda è in grado di far fronte alle passività correnti con le attività correnti; deve essere maggiore o almeno uguale all'indice di liquidità
Indice di liquidità =	(attivo corrente - rimanenze) / passivo corrente	1	2,18	1,74	Se anche l'indice di liquidità ha un valore maggiore di 1, significa che per affrontare le uscite derivanti dalla scadenza delle passività correnti serve l'ausilio delle componenti più liquide dell'attivo corrente

UNICAENERGIA SRL, con n dipendenti: 0					
		2011	2012	2013	
1) Elasticità degli impieghi % =	attivo corrente / attivo tot	0	1,11	1,34	Indica se l'azienda è in grado o meno di adattarsi ai cambiamenti del mercato
Rigidità degli impieghi % =	attivo immobilizzato / attivo tot	0,04	0,59	0,73	Permette di definire quante volte il capitale di terzi finanziatori è superiore rispetto ai mezzi propri; attraverso questo indice è possibile valutare quanto l'azienda è esposta al rischio e quindi quanto è esposta alla probabilità di default. Più l'azienda è indebitata e più è esposta al rischio
2) Tasso di indebitamento =	mezzi di terzi (tot passività tranne pat netto) / patrimonio netto	0,00051	5,29	2,44	Un valore dell'indice di disponibilità superiore a 1 significa che l'azienda è in grado di far fronte alle passività correnti con le attività correnti; deve essere maggiore o almeno uguale all'indice di liquidità
3) Indice di disponibilità =	attivo corrente / passivo corrente		130,85	53,01	Se anche l'indice di liquidità ha un valore maggiore di 1, significa che per affrontare le uscite derivanti dalla scadenza delle passività correnti serve l'ausilio delle componenti più liquide dell'attivo corrente
Indice di liquidità =	(attivo corrente - rimanenze) / passivo corrente		130,85	130,85	

Dall'analisi degli indici si evince chiaramente che le società sono alimentate esclusivamente da capitale apportato dai soci, situazione tipica peraltro per le società in fase di avvio (startup). Gli indici relativi alla produttività delle due aziende potranno essere valutati solamente dopo l'avvio della produzione e soprattutto dopo la contabilizzazione nel conto economico degli ammortamenti degli impianti. Quindi consiglio di monitorare l'andamento gestionale di Etra Biogas Schiavon SCARL e Unicaenergia verificando l'attendibilità del business plan e soprattutto di accertare al momento dell'inizio della produzione se ci sono gli elementi per mantenere le partecipazioni. In particolare per Etra Biogas si rileva che gli impianti sono stati acquistati e valorizzati per un importo consistente (circa € 1.000.000,00) già dall'esercizio 2011 senza peraltro contabilizzare gli oneri di ammortamento, quindi sarà importantissimo valutare la redditività dell'esercizio 2015 essendo l'anno di inizio operatività.

Il Responsabile Servizio Finanziario

Marco Lionello



..... B alla deliberazione del C.C.
n. 54 del 16 SET 2015 della P.A.
Verbale del 14/09/2015

COMUNE DI GALZIGNANO T. Provincia di Padova	
15 SET 2015	
PROT. N.	7873
Cat. II	Clas. 11 Fasc.

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Verbale di parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale

Viene sottoposta al Revisore Contabile la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

DEFINIZIONE MODALITA' PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611 E SS, DELLA LEGGE 190/2014.

Il sottoscritto Belluco dr. Paolo,

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità e visto il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Atteso che l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2015, avente ad oggetto "Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015. - Art. 1 commi 611-612 della legge 190/2014" sulla quale questo organo di revisione ha già espresso parere;

Vista la definizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto ai sensi dell'art. 1 commi 611-612 della legge 190/2014 in prosecuzione della delibera di CC nr. 21/2015 succitata;

Premesso che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015";

Premesso che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Premesso che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

Premesso che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Visto che il successivo comma 613 dispone che "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria", mentre il comma 614 prevede che "nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

Atteso che si condivide l'obiettivo di razionalizzare le società partecipate mediante l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A in ETRA S.p.A. con la raccomandazione di garantire l'equità nel rapporto di cambio;

Si condivide inoltre quanto proposto dal responsabile del servizio finanziario relativamente al monitoraggio delle società a partecipazione indiretta con conto economico in perdita.

TUTTO ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole, fatto salvo quanto indicato nelle premesse, alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: DEFINIZIONE MODALITA' PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611 E SS, DELLA LEGGE 190/2014.

Li, 14 settembre 2015

Il Revisore Contabile

Belluco dr. Paolo





Data: Mar 15/09/2015 09:37
Da: Paolo Belluco <paolo.belluco@odcecpd.legalmail.it>
A: galzignanoterme.pd@cert.ip-veneto.net
Oggetto: pareri
Allegato/i: verbale partecipate.pdf(*dimensione 2.15 MB*)
parere bil. previsione.pdf(*dimensione 1.44 MB*)

Invio in allegato alla presente mail il parere relativa alla variazione del bilancio di previsione

e il parere su delibera relativa alla partecipate. Cordiali saluti.

Paolo Belluco



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
postacert errore="nessuno" tipo="posta-certificata">
  <intestazione>
    <mittente>paolo belluco@odcecpd.legalmail.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">galzignanoterme.pd@cert.ip.veneto.net</destinatari>
    <risposte>paolo belluco@odcecpd.legalmail.it</risposte>
    <oggetto>paren</oggetto>
  </intestazione>
  <dati>
    <gestore-emittente>InfoCert S.p.A.</gestore-emittente>
    <data zona="+0200">
      <giorno>15/09/2015</giorno>
      <ora>09:37:28</ora>
    </data>
    <identificativo>1316996491.1098660526.1442302648654vliaspec07@legalmail.it</identificativo>
    <msgid>!&!
      AAAAAAAAAAAAAAAKd4q74mFIOgX6TSYVpR9RCgAAAAAAAWYM92TK+9H6rUciThECABAAAAAA==@odcecpd.legalmail.it</msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
  </dati>
</postacert>

```